



COMUNE DI CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza Brianza

DELIBERAZIONE N. **44**

in data: **12.06.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO E ASSESSORI COMUNALI A SEGUITO CONSULTAZIONE DEL 25 MAGGIO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addi **dodici** del mese di **giugno** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

QUADRI FABIO	P
VIGANO' ANTONIO VINCENZO	P
ARLATI ANNAMARIA	P
GERLINZANI LUCA	P
MAURI LUCA	P
TERUZZI MARIA CRISTINA	P

Totale presenti **6**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **dr. Franco Andrea Barbera** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Fabio Quadri** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO E ASSESSORI COMUNALI A SEGUITO CONSULTAZIONE DEL 25 MAGGIO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 adottata in seduta del 24.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata la misura dell'indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori comunali sino a nuovo atto deliberativo.

Dato atto che in data 25 maggio 2014 in questo Ente si sono svolte le elezioni amministrative e ritenuto pertanto opportuno da parte di questo nuova Giunta deliberare l'attribuzione delle indennità agli attuali componenti tale organo collegiale.

Preso atto del verbale in data 26 maggio 2014 dell'adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché all'elezione dei Consiglieri Comunali.

Visto altresì il decreto del Sindaco di nomina degli assessori n. 76/2014 in data 4 giugno 2014.

Richiamato l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/00, il quale detta norme per la disciplina delle indennità agli amministratori ed al comma 8 stabilisce che la relativa misura è determinata con decreto del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Considerato che le indennità sono articolate, tra l'altro, in rapporto con la dimensione demografica dell'Ente e che la rilevazione della popolazione residente deve essere riferita alla fine del penultimo anno precedente ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000.

Dato atto che questo Comune al 31/12/2009 ha raggiunto una popolazione pari ad 10.261 abitanti e che conseguentemente è passato ad uno scaglione di riferimento di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza più elevato, come previsto dal D.M. n. 119/2000 e dato atto che la popolazione al 31/12/2012 è pari a 10.711 abitanti.

Vista la tabella A) allegata al citato D.M. n. 119/2000, in cui viene stabilito in € 3.098,74 (lire 6.000.000) l'importo dell'indennità di funzione mensile attribuibile ai Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti.

Visto altresì l'art. 2 del D.M. n. 119/2000 il quale prevede che per determinare gli importi delle indennità e dei gettoni le misure risultanti dalla tabella A sono maggiorate:

- a. *del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione;*
- b. *del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tab. B;*
- c. *del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C.*

Considerato che per questo Ente è possibile l'applicazione delle maggiorazioni di cui alla lett. b) pari ad € 92,96 ed alla lett. c) pari ad € 61,97.

Visti:

- l'art. 1 comma 54 della L. n. 266/2005 che ha previsto una rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 di alcuni emolumenti tra cui le indennità di funzione dei Sindaci, per un triennio a decorrere dall'anno 2006;
- la circ. n. 5/2006 UCO del Ministero dell'Interno in merito all'applicazione del citato comma 54, secondo la quale, ove gli organi avessero già effettuato una diminuzione pari o superiore al 10% delle misura base del compenso, è da ritenere che la riduzione imposta dalla legge finanziaria abbia già trovato attuazione nella volontà espressa da quegli organi di contenere la corrispettiva voce di spesa;
- la stessa circolare dove precisa che qualora sia stato rilevato un aumento della popolazione dell'ente tale da comportare, dal gennaio 2006, un adeguamento degli emolumenti agli importi tabellari relativa alla classe demografica superiore, la riduzione del 10% andrà applicata sugli importi aggiornati.

Richiamato l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, nel testo corretto dalla legge di conversione n. 122/2010, che ha disposto che, con decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L., le indennità di funzione già determinate ai sensi dell'art. 82, comma 8 del T.U.E.L., sono diminuite, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Considerato che a tutt'oggi tale decreto ministeriale non è stato adottato.

Preso inoltre atto che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha ritenuto che, non risultando ancora approvato il decreto ministeriale previsto dal D.L. 78/2010, deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi, ossia l'art. 1, comma 54 della L. n. 266/2005, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità e non può essere prospettata la possibilità di riesandere i valori delle indennità così come erano prima di tale Legge.

Dato atto che per il Comune di Cornate d'Adda non trova applicazione la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza prevista dall'art. 7, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 06/09/2011 n. 149, essendo stato rispettato il patto di stabilità.

Dato atto che in conseguenza della riduzione del 10% sull'importo previsto dal D.M. 119/2000, l'indennità attribuibile al Sindaco risulta essere pari ad € 2.788,87.

Visto l'art. 4 del D.M. che indica l'indennità attribuibile al Vicesindaco pari al 55% ed agli Assessori al 45% di quella prevista per il Sindaco.

Considerato che l'indennità di funzione stabilita dal Regolamento è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto e non fruiscono dell'aspettativa senza assegni.

Ritenuto opportuno da parte di questo organo, stante la particolare situazione economica:

- di non avvalersi delle maggiorazioni alle indennità previste dall'art. 2 del D.M. n. 119/2000;
- di esercitare la facoltà di rinuncia a parte delle indennità prevista, stabilendo una riduzione del 24% rispetto al compenso sopra indicato calcolato a normativa vigente.

Visto l'art. 10 del già citato D.M. n. 119/2000 il quale dispone l'integrazione dell'indennità dei Sindaci, a fine mandato, con una somma pari ad una indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

Visto che sulla proposta di delibera in argomento sono stati espressi i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Per le ragioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di dare atto che l'importo dell'indennità attribuibile al Sindaco già diminuita della percentuale del 10% prevista dall'art. 1 comma 54 della L. n. 266/2005, risulta pari ad € 2.788,87.

2. **di non avvalersi delle maggiorazioni alle indennità** previste dall'art. 2 del D.M. n. 119/2000:

- a. *del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tab. B;*
- b. *del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C.*

3. di esercitare la facoltà di **rinuncia a parte dei compensi previsti, stabilendo una riduzione del 25%** rispetto all'indennità di funzione prevista per il Sindaco come sopra indicata calcolata a normativa vigente.

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del D.M. l'indennità attribuibile al Vicesindaco è pari al 55% ed agli Assessori al 45% di quella prevista per il Sindaco, calcolate anch'esse sul compenso del Sindaco ridotto nella misura stabilita al precedente punto.

5. di dare atto che l'indennità di funzione stabilita dal Regolamento è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto e non fruiscono dell'aspettativa senza assegni.

6. di accantonare, ai fini della liquidazione dell'indennità di fine mandato al Sindaco, per ogni anno di mandato, una somma pari ad una indennità mensile.

7. di dare atto che l'onere relativo alle indennità di carica e di fine mandato, ammontante ad € 43.303,79 per l'anno 2014 e a complessivi € 73.626,08 annuali, troverà imputazione allo stanziamento di cui all'intervento 1010103 (ident. 5) – Prestazioni di servizi – Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento – rispettivamente del bilancio 2014, in via di approvazione e dei bilanci degli anni successivi.

8. di dare atto che l'IRAP dovuta su tali indennità pari ad € 3.680,82 per l'anno 2014 e ad € 6.258,22 annuali trova imputazione all'intervento 1010107 (ident.50) rispettivamente del bilancio 2014, in via di approvazione e dei bilanci degli anni successivi.

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 86, commi 1 e 2, del T.U.E.L., l'Amministrazione locale deve farsi carico del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci e per gli assessori di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, che non siano lavoratori dipendenti e che, come da ultimi pareri del Ministero Interno del 09/04/2014 e di alcune Sezioni della Corte dei Conti, (uno tra tutti parere n. 95 del 05/03/2014 Corte Conti Lombardia) abbiano espresso rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa svolta (professionale, artigianale, commerciale, agricola, di collaborazione) in essere alla data delle elezioni e abbiano comunicato tale evento al proprio ente previdenziale.

Con successiva separata votazione di voti unanimi favorevoli resa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la suesposta deliberazione;
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/00;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Elena Decio

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to avv. Fabio Quadri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Franco Andrea Barbera

Questa deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'albo pretorio (Reg. n.) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi..
Contemporaneamente del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari (art. 125 – D.lgs. 18.08.2000 n. 267).
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000).

Addì, **18.06.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Franco Andrea Barbera

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)